

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2961}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(GULLOTTI)

Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi

Seduta del 21 maggio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il problema della riforma organica del servizio pubblico radiotelevisivo — da tempo auspicata da tutte le parti politiche — è andato acquistando in questi anni crescente importanza e delicatezza, a causa della diffusione

e dell'incidenza raggiunta dai mezzi radiotelevisivi e delle prospettive offerte da nuove tecniche di diffusione dei messaggi.

Allo scopo di individuare soluzioni le quali, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento giuri-

dico, fossero idonee a raccogliere una gamma, la più estesa possibile, di consensi da parte delle varie tendenze politiche, venne nominata una commissione composta da rappresentanti dei partiti della coalizione governativa, con l'incarico di definire i punti essenziali, sui quali la riforma avrebbe dovuto articolarsi.

Sulla base delle indicazioni scaturite dai lavori della commissione suddetta, è stato elaborato il presente disegno di legge, che rappresenta l'adempimento degli impegni assunti dal Governo, con le dichiarazioni programmatiche rese alle Camere, per l'attuazione della riforma dei servizi radiotelevisivi secondo principi di obiettività e di partecipazione democratica alla formulazione dei programmi di tutte le forze politiche, sociali e culturali espressa dalla realtà del paese.

In ordine ai criteri fondamentali che hanno ispirato il provvedimento, si ritiene di dover esporre le seguenti considerazioni di carattere generale.

Nella normativa si è voluto evitare la ripetizione di quelle disposizioni per le quali non è stata avvertita la necessità di procedere a varianti o rifacimenti.

Il disegno di legge, pertanto, non costituisce un corpo autonomo legislativo, ma si inserisce nel contesto normativo preesistente, integrandolo e modificandolo, laddove è apparso necessario.

Ciò nulla toglie alla forza incisiva della riforma, la quale, nonostante la particolare tecnica adoperata, presenta aspetti di rilevante novità.

Uno di tali aspetti è la previsione di istituti che assicurino un organico collegamento tra il servizio radiotelevisivo e la realtà pluralistica del paese. Questo principio viene attuato: in primo luogo mediante la determinazione degli organi competenti a disciplinare la programmazione secondo criteri di indipendenza politica, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze del pensiero; in secondo luogo garantendo un diritto di accesso ai mezzi radiotelevisivi, tale da assicurare una effettiva rispondenza tra il servizio stesso e l'articolazione sociale e culturale del paese; ed, infine, attraverso una modifica della composizione e dei compiti degli organi interni della società concessionaria, nell'intento precipuo di consentire una maggiore rappresentatività della generalità degli utenti.

Un altro aspetto importante della riforma si rinviene nella prevista ristrutturazione

della società secondo principi di autonomia e di decentramento.

La società dovrà, cioè, assumere iniziative idonee ad assicurare che l'organizzazione dei programmi si articoli per singole reti con proprie strutture produttive e dotazioni finanziarie.

Inoltre, con specifico riguardo alle esigenze dell'ordinamento regionale, la concessionaria tenderà a realizzare un decentramento ideativo e produttivo atto a consentire un adeguato apporto di contributi delle varie regioni del paese alla programmazione nazionale e regionale, anche attraverso la redistribuzione del personale e dei mezzi e la modifica delle procedure, così da assicurare, con la necessaria agilità operativa, il controllo della efficienza nei vari settori e ai vari livelli.

Da ultimo, si è ritenuto opportuno rinviare ad una ulteriore legge la regolamentazione del servizio pubblico della televisione via cavo, in considerazione del fatto che la novità del sistema tecnico e la sua interferenza con altre innovazioni tecnologiche in tema di diffusione dei messaggi, rendono prematura l'emanazione di norme, le quali necessitano, invece, di una più approfondita cognizione dei vari aspetti del fenomeno.

Si passa ora ad illustrare brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. — Enuncia i principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo — e cioè l'indipendenza, l'obiettività e la programmazione aperta alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali — e prepone alla loro attuazione la « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi », giustamente individuandosi nel Parlamento l'espressione massima della volontà popolare e la sintesi politicamente rappresentativa della realtà del paese.

Articolo 2. — Enuncia i compiti ed i modi di funzionamento della Commissione parlamentare, ampliando sostanzialmente l'area dei poteri previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. In particolare la Commissione parlamentare, oltre a determinare l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi e ad esercitare la vigilanza sugli stessi, provvede a disciplinare direttamente le rubriche di « Tribuna politica » e « Tribuna sindacale », ad approvare il piano di massima della pro-

grammazione annuale, ad esprimere il parere sul consuntivo annuale della gestione economico-finanziaria della concessionaria e sui piani pluriennali in materia di nuovi impianti e relativi investimenti ed a formulare indirizzi generali sul contenuto dei messaggi pubblicitari. Attraverso tale normativa viene istituito un vincolo di maggiore e più stretta dipendenza tra la gestione del servizio radiotelevisivo, nella sua parte politicamente e socialmente più rilevante, e la Commissione parlamentare.

Articolo 3. — Prevede la costituzione di un Comitato nazionale per la radio e la televisione al quale vengono attribuiti i seguenti principali compiti, da esercitare nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare:

determinare le direttive generali per la gestione e per i programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

indicare i criteri generali per la formulazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento;

controllare — nei piani annuali e pluriennali predisposti dalla concessionaria — il rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle proprie direttive;

approvare trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo, predisposto dalla concessionaria;

deliberare sulle richieste di accesso e predisporre periodicamente, sentita la concessionaria, i piani esecutivi per l'esercizio del diritto di accesso.

Viene conseguentemente disposta la soppressione del Comitato per le direttive culturali, artistiche, educative, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Articolo 4. — Disciplina la composizione, il funzionamento e l'organizzazione del Comitato nazionale per la radio e la televisione, i cui membri in parte sono eletti dalla Commissione parlamentare, in parte sono nominati dal Consiglio dei ministri e in parte sono designati dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori e dalle Organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

Articolo 5. — Contiene una rilevante innovazione consistente nella statuizione legislativa del diritto di accesso ai mezzi radiotelevisivi in conformità all'articolo 21 della Costituzione.

È il caso di rilevare, in proposito, che l'attuazione di questo diritto nei servizi radiotelevisivi presenta rimarchevoli difficoltà oggettive, come risulta da un esame comparato della situazione esistente in paesi stranieri anche di alta tradizione democratica.

Le stesse rubriche di « Tribuna politica » e di « Tribuna sindacale », da tempo diffuse dalla Radiotelevisione italiana, costituiscono un istituto che non trova riscontro all'estero, almeno per dimensioni e sistematicità. Significativo è pertanto il fatto che, dopo aver messo solide radici nella prassi, esso trovi ora sanzione legislativa.

Viene infatti sancita espressamente l'ammissione al mezzo radiotelevisivo dei partiti e movimenti politici rappresentati in Parlamento, dei sindacati nazionali, delle regioni e delle confessioni religiose.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa secondo criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare.

Possono inoltre accedere ai mezzi di radiodiffusione anche enti e associazioni politiche e culturali o altri gruppi di rilevante interesse sociale, che ne facciano richiesta.

Mentre per le rubriche di « Tribuna », considerata la loro evidente e piena rilevanza politica, è prevista la regolamentazione diretta da parte della Commissione parlamentare, per le altre trasmissioni rientranti nell'esercizio del diritto di accesso, si prevede un concorso tra l'alta vigilanza della Commissione parlamentare e le prerogative del Comitato nazionale, mentre la concessionaria si limita ad una collaborazione tecnica.

Una serie di norme è diretta ad assicurare che il diritto di accesso si eserciti nel rispetto del nostro ordinamento giuridico e dei diritti dei terzi.

Articolo 6. — La norma, nel riconfermare il principio che i servizi pubblici radiotelevisivi sono riservati allo Stato, rinvia ad altra legge la regolamentazione dei servizi televisivi via cavo.

Articolo 7. — Precisa che la concessione dei servizi radiotelevisivi può essere rilasciata ad una società per azioni a prevalente partecipazione statale.

Articolo 8. — Fissa i compiti del consiglio di amministrazione, stabilendo, in particolare, che esso nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale. Le due nomine sono soggette all'approvazione

del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Articoli 9 e 10. — Determinano le attribuzioni del presidente e del direttore generale.

Articolo 11. — Con questa disposizione viene stabilita la composizione del consiglio di amministrazione della concessionaria. È previsto che del collegio facciano parte, oltre ai membri eletti dall'assemblea dei soci, anche alcuni membri prescelti dal Consiglio dei ministri, su designazione della Commissione parlamentare, fermo restando il principio che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Articoli 12 e 13. — Dettano direttive cui dovrà adeguarsi l'atto di concessione dei servizi, allo scopo di assicurare il rispetto dei

principi fondamentali sanciti dall'articolo 1, nonché l'osservanza dei criteri di autonomia e di decentramento più sopra illustrati.

Viene anche stabilito che nell'atto di concessione dovranno essere previste, tra l'altro, la costruzione di una terza rete televisiva e la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

Articoli 14 e 15. — Contengono disposizioni intese ad assicurare i fondi necessari per far fronte al fabbisogno finanziario della società concessionaria, dettando norme per disciplinare sia le procedure di determinazione e riscossione del canone, sia i limiti ed i contenuti della pubblicità radiotelevisiva.

Articolo 16. — Contiene una norma di rinvio, per quanto non disposto dal disegno di legge, alle altre norme dell'ordinamento rimaste in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'indipendenza, l'obiettività e la programmazione aperta alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione di questi principi, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi, competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 2.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per l'osservanza dei principi stessi;

stabilisce, tenuto conto dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme regolamentari di attuazione per l'esercizio del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica » e « Tribuna sindacale »;

approva il piano di massima della programmazione annuale; riceve dal Comitato nazionale per la radio e la televisione di cui all'articolo 3, le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

esprime il parere sul consuntivo annuale della gestione economico-finanziaria della concessionaria e sui piani pluriennali in materia di nuovi impianti e relativi investimenti;

formula indirizzi generali sul contenuto dei messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio radiotelevisivo;

elegge 14 membri del Comitato nazionale per la radio e la televisione ai sensi dell'articolo 3;

esprime il parere per la nomina di 6 componenti il consiglio di amministrazione della concessionaria di cui all'articolo 10;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Comitato nazionale per la radio e la televisione di cui all'articolo 3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare alle sue riunioni i membri del Comitato nazionale, gli amministratori e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile. Può chiedere al Comitato nazionale l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

ART. 3.

È istituito il Comitato nazionale per la radio e la televisione. Esso ha il compito, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare, di:

determinare le direttive generali per la gestione e per i programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

indicare i criteri generali per la formulazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

controllare — nei piani annuali e pluriennali predisposti dalla concessionaria — il rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle proprie direttive;

approvare trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo, predisposto dalla concessionaria con corredo della documentazione eventualmente richiesta, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare;

esaminare periodicamente le proposte allo studio della concessionaria per la futura programmazione;

verificare periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza alle direttive e agli schemi approvati formulando eventuali proposte;

deliberare sulle richieste di accesso ai sensi del successivo articolo 5 e predisporre periodicamente, sentita la concessionaria, i piani esecutivi per l'esercizio del diritto di accesso secondo le norme regolamentari di attuazione stabilite dalla Commissione parla-

mentare, alla quale i piani stessi debbono essere sottoposti per l'approvazione.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione riferirà trimestralmente sulla propria attività alla Commissione parlamentare ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato per le direttive culturali, artistiche, educative, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

ART. 4.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione è composto da 27 membri:

a) 7 eletti dalla Commissione parlamentare in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;

b) 7 eletti dalla stessa Commissione parlamentare, con l'osservanza del criterio di cui alla lettera a), sulla base delle designazioni di tre nominativi effettuate da ciascun consiglio regionale;

c) 7 nominati dal Consiglio dei ministri;

d) 3 membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori ritenute più rappresentative dalla Commissione parlamentare;

e) 3 membri designati dalle organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi indicate dalla Commissione stessa.

I componenti del Comitato sono scelti tra cittadini che non siano membri del Parlamento, dei consigli regionali e dei consigli provinciali e comunali.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle indicazioni fatte dalla Commissione parlamentare.

Per l'anno 1974, lo stanziamento resta stabilito in lire 200.000.000, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il rendiconto della gestione finanziaria del Comitato nazionale è soggetto al controllo previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Comitato nazionale, con regolamenti interni, determina le norme per la propria organizzazione, per il proprio funzionamento e per la gestione delle spese.

ART. 5.

Compatibilmente col tempo di trasmissione complessivamente disponibile e con le esigenze di varietà e di equilibrio della programmazione radiotelevisiva, sono ammessi ad accedere ai mezzi radiotelevisivi tutti i partiti e movimenti politici rappresentati in Parlamento, i sindacati nazionali, le regioni, le confessioni religiose.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa secondo criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare.

Possono inoltre accedere ai mezzi di radio-diffusione, nel rispetto di quanto disposto in applicazione dell'articolo 2, anche enti e associazioni politiche e culturali o altri gruppi di rilevante interesse sociale, che ne facciano richiesta alla società concessionaria.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione procede periodicamente all'esame delle richieste di accesso, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso nei programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi all'esercizio del diritto, in base:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e delle ispirazioni politiche e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo del programma proposto;

c) agli altri criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare.

Il Comitato nazionale provvede sui singoli casi secondo le norme regolamentari di attuazione fissate dalla Commissione parlamentare, esaminando le proposte degli interessati e stabilendo le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Tutti i soggetti ammessi ad esercitare il diritto di accesso debbono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Debbono, tra l'altro, astenersi da ogni affermazione o valutazione lesiva di

interessi giuridicamente tutelati e da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica della concessionaria, compatibilmente con le esigenze di carattere generale della concessionaria stessa.

Essi devono designare la persona responsabile dei programmi da ammettere alla trasmissione e comunicare al Comitato nazionale e alla concessionaria il contenuto dei programmi stessi.

Avverso i provvedimenti del Comitato nazionale è ammesso ricorso alla Commissione parlamentare sia da parte dei richiedenti l'accesso sia da parte della società concessionaria.

ART. 6.

La riserva allo Stato dei servizi pubblici di radiodiffusione (radioaudizione e radiotelevisione) circolare comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla radiodiffusione circolare;

la trasmissione con gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura.

E altresì inclusa nella riserva di cui al primo comma la televisione via cavo, che sarà regolata con successiva legge.

ART. 7.

Lo Stato può provvedere al servizio radiotelevisivo mediante atto di concessione ad una società per azioni, a prevalente partecipazione statale.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria, previo parere del Comitato nazionale per la radio e la televisione, nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale. Le due nomine sono soggette all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare e dei criteri generali indicati dal Comitato na-

zionale per la radio e la televisione, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, trasferimenti, promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilati.

ART. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società; presiede il consiglio di amministrazione; esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, onde siano attuati i deliberati del Comitato nazionale per la radio e la televisione e del consiglio di amministrazione in merito all'indirizzo generale dell'attività sociale nonché al finanziamento delle strutture interne dell'ente.

ART. 10.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, secondo l'indirizzo stabilito dalla Commissione parlamentare, le direttive del Comitato nazionale per la radio e la televisione, le delibere dei competenti organi societari.

A tal fine presiede alla relativa organizzazione e attività dell'azienda.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 15 membri:

9 eletti dall'assemblea dei soci;

6 nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri e previa designazione di dodici nominativi da parte della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1. La designazione e la scelta debbono avvenire in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

ART. 12.

L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei ad assicurare il rispetto dei principi

fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge ed a garantire la priorità delle attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione.

In particolare, fatte salve le esigenze di conduzione unitaria, di funzionalità e di economicità di gestione della concessionaria, l'organizzazione dei programmi deve articolarsi per singole reti con proprie strutture produttive e dotazioni finanziarie.

Per gli stessi fini e con specifico riguardo alle esigenze dell'ordinamento regionale, la concessionaria tenderà a realizzare un decentramento ideativo e produttivo atto a consentire un adeguato apporto di contributi delle varie regioni del paese alla programmazione nazionale e regionale, anche attraverso un articolato piano di ristrutturazione organizzativa e tecnica, di redistribuzione di personale e di mezzi, di modifica delle procedure, così da assicurare, con la necessaria agilità operativa, il controllo dell'efficienza nei vari settori e ai vari livelli.

ART. 13.

L'atto di concessione dovrà prevedere tra l'altro:

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I piani tecnico-finanziari conseguenti sono soggetti all'autorizzazione e al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

ART. 14.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi dovrà essere principalmente coperto con la quota dei canoni di abbonamento attribuita per convenzione alla concessionaria. La misura dei canoni è determinata su conforme deliberazione del CIP, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri. Con la

stessa procedura viene determinata la quota dei canoni spettanti alla concessionaria.

La riscossione dei canoni è delegata alla concessionaria, la quale vi provvede con le modalità previste per la riscossione delle imposte non iscrivibili a ruolo. La concessionaria è autorizzata a trattenere sull'ammontare dei tributi riscossi la quota ad essa attribuita.

ART. 15.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessori. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali sul contenuto dei messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 2 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

ART. 16.

Rimangono in vigore le norme che non sono incompatibili con la presente legge.